



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Reg. Delib.

N. 333 Reg. Public.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno Duemilasedici addì Ventotto del mese di Aprile alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

ORSI FRANCO

CLEMENTE SALVATORE

SAETTONI ANTONIO

BRIZZO SARA

OTTONELLO LUCA

FRASSON GIORGIO

BACCINO MARINO

CELLO SERENA

GAMBETTA ROBERTO

GARBARINI MAURIZIO

ROLANDI GIOVANNA

VIGO MARCO

SPRIO CALOGERO

TESSORE FRANCO

FASSONE ENRICO

VEZZOLLA MARIA

FRECCERO NADIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: CLEMENTE SALVATORE, BRIZZO SARA. Il Dott. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



# CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE

PROVINCIA DI SAVONA

C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 12 - 2016

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

## PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Servizio Tributi

Dott. Giovanni Pucciano



# CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE

PROVINCIA DI SAVONA

C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 12 - 2016

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

## PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
Dott. Giovanni Pucciano

Illustra la pratica in oggetto il Sindaco.

Dichiarata aperta la discussione interviene il Consigliere Baccino.  
Risponde il Sindaco.

Il resoconto della pratica in oggetto è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta a cui si rinvia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

**VISTI** altresì il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. del 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i;

**VISTO** l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 28/09/2012 e modificato con successive deliberazioni n. 13 del 06/05/2013, n. 42 del 10/07/2014, n. 8 del 25/5/2015;

**RITENUTO** ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

**CONSIDERATE** le rilevanti modifiche che il legislatore ha inteso apportare alla disciplina del tributo con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), in particolare:

- all'articolo 1 comma 10, lettere a) e a-bis) viene abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado e contestualmente viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, determinando specifiche condizioni;

- all'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- all'articolo 1 comma 15 l'assimilazione ad abitazione principale viene riconosciuta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- all'articolo 1 comma 53 viene riconosciuta una riduzione del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998;

**CONSIDERATA** l'opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**TENUTO CONTO** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui

all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**PRESO ATTO** che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 21.04.2016;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Dirigente responsabile del Servizio Tributi e del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

**VISTO** il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti


#### **DELIBERA**

1. di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento, nella versione modificata di cui all'allegato B, avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che la presente deliberazione, ai sensi dell'art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, dovrà essere inviata entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997.

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 13 del 28/04/2016

Modificare l'articolo 3 "Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno" comma 12, come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/05/2015	Versione modificata
<p>12. A decorrere dall'anno 2015 sono considerati esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali.</p>	<p>12. A decorrere dall'anno 2016 sono considerati esenti tutti i terreni esistenti sul territorio comunale in virtù di quanto disposto al comma 13, art. 1, L. 208/2015.</p>

14 APR. 2016

Modificare l'articolo 7 "Versamenti e importi minimi" comma 4, come segue:


Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/05/2015	Versione modificata
4. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 ( <del>previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95</del> ), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.	4. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

14 APR. 2016



ALLEGATO B alla Deliberazione n. <sup>13</sup> del 28/04/2016

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE**  
**Provincia di Savona**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ... del .../.../2016)

14 APR. 2016

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Abitazione principale .....	3
Articolo 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno .....	3
Articolo 4 - Fabbricati inagibili .....	4
Articolo 5 - Pertinenze .....	5
Articolo 6 - Dichiarazione .....	5
Articolo 7 - Versamenti e importi minimi .....	5
Articolo 8 - Rimborsi .....	6
Articolo 9 - Funzionario Responsabile .....	6
Articolo 10 - Entrata in vigore .....	6

14 APR. 2016

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

## **Articolo 2 - Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 'iscrivibile' nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e a condizione che abbia costituito l'ultima residenza prima del ricovero.

3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dall'ARTE si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale e l'aliquota base, fino all'aliquota prevista dal comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

## **Articolo 3- Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze, fermo restando, ai fini dell'applicazione dell'imposta, le esenzioni di legge.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

14 APR. 2016

- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

7. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

8. Per area fabbricabile si intende quella utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

9. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

10. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

11. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

12. A decorrere dall'anno 2016 sono considerati esenti tutti i terreni esistenti sul territorio comunale in virtù di quanto disposto al comma 13, art. 1, L. 208/2015.

#### **Articolo 4 – Fabbricati inagibili**

1. Si intendono tali le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente legislazione regionale (articoli

14 APR. 2016

8, 9 e 10 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii.) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).

3. La condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere espressamente dichiarata ai fini IMU e documentata come previsto dalla normativa vigente.

4. La dichiarazione è condizione essenziale per usufruire dell'agevolazione e non può essere presentata a valere su annualità di imposta precedenti.

#### **Articolo 5 - Pertinenze**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Nel caso di possesso di immobili accatastati nella medesima categoria sarà considerata pertinenza in via prioritaria quella vincolata all'abitazione principale nel rogito di acquisto. In assenza di specifica indicazione nel rogito di acquisto il contribuente individuerà autonomamente l'unità considerata pertinenziale.

#### **Articolo 6- Dichiarazione**

1. Le dichiarazioni e comunicazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, sempreché non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini IMU che comportino l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.

#### **Articolo 7 - Versamenti e importi minimi**

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti di un contitolare per conto degli altri a patto che l'imposta globalmente versata risulti sia pari alla somma dei singoli versamenti che avrebbero dovuti essere effettuati.

3. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.

11 4 APR. 2016

4. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

#### **Articolo 8 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Albisola Superiore, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 7 comma 3 del presente regolamento.

#### **Articolo 9 - Funzionario Responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

#### **Articolo 10 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

14 APR 2016

Deliberazione di Consiglio Comunale DCC 13/2016

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Franco Orsi



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Pucciano

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, li 30 MAG 2016

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1<sup>o</sup> del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Pucciano

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3<sup>o</sup>, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Pucciano